

INDICE

TITOLO I		DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1	Finalità	Pag. 3
Art. 2	Oggetto ed applicazione	Pag. 3
Art. 3	Definizioni	Pag. 3
Art. 4	Concessioni ed autorizzazioni	Pag. 4
TITOLO II		QUALITA' ED IGIENE DELL'AMBIENTE URBANO
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - IGIENE - AMBIENTE URBANO		
Art. 5	Luminarie, addobbi e festoni	Pag. 5
Art. 6	Abbandono ed aggancio di velocipedi	Pag. 5
Art. 7	Bagarinaggio	Pag. 6
Art. 8	Disposizioni sulla balneazione	Pag. 6
Art. 9	Comportamenti vietati	Pag. 6
SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL DECORO E MANUTENZIONE DELLE ABITAZIONI		
Art. 10	Manutenzione degli edifici	Pag. 9
Art. 11	Ripulitura terreni	Pag. 9
Art. 12	Comportamenti vietati	Pag. 9
Art. 13	Insegne di esercizio e targhe	Pag. 10
TITOLO III		TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE PUBBLICA
Art. 14	Sicurezza degli edifici privati – edilizia residenziale	Pag. 11
Art. 15	Fuochi	Pag. 11
Art. 16	Emissioni di fumo, polveri o vapori	Pag. 12

Art. 17	Esposizione di merci all'esterno dei negozi	Pag. 12
Art. 18	Comportamenti vietati	Pag. 13
TITOLO IV	TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA	
Art. 19	Disposizioni generali – limiti di emissione sonora	Pag. 14
Art. 20	Esercizio di mestieri ed arti	Pag. 14
Art. 21	Rumori nei condomini e nelle abitazioni private	Pag. 14
Art. 22	Attività di movimentazione merci	Pag. 15
TITOLO V	VIGILANZA E SANZIONI	
SEZIONE I – VIGILANZA		
Art. 23	Vigilanza	Pag. 16
SEZIONE II - SANZIONI E PROCEDIMENTO SANZIONATORIO		
Art. 24	Sanzioni	Pag. 17
Art. 25	Procedimento sanzionatorio	Pag. 24
TITOLO VI	NORME TRANSITORIE E FINALI	
Art. 26	Abrogazione di norme	Pag. 26
Art. 27	Entrata in vigore	Pag. 26

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - FINALITA'

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme penali e da altre disposizioni in materia, il presente Regolamento di Polizia Urbana, nell'ambito della potestà regolamentare attribuita al Comune ai sensi della Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ed in armonia con le finalità dello Statuto della Città, disciplina lo svolgimento di attività e la tenuta di comportamenti influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni, la tutela del pubblico demanio comunale, la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Le funzioni di Polizia Urbana concernono la regolamentazione, il controllo e la vigilanza di tutte le attività che si svolgono nell'ambito del territorio del Comune di Trieste (sia all'interno che all'esterno dei centri abitati) e che non siano di specifica competenza di altre forze di Polizia.
3. Le disposizioni del presente Regolamento hanno natura residuale rispetto alle norme legislative e regolamentari statali e regionali e sono complementari agli altri Regolamenti comunali in vigore.
4. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "Regolamento" senza alcuna qualificazione, s'intende il Regolamento di Polizia Urbana.

ARTICOLO 2 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le norme del presente Regolamento trovano applicazione e sono efficaci in tutti gli spazi ed aree pubbliche, nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio ed in quelle aperte indistintamente all'uso pubblico.
2. Il Regolamento disciplina, inoltre, attività e comportamenti in aree, edifici e locali privati non aperti al pubblico, quando ne derivino effetti dannosi per la collettività.
3. Per il perseguimento dei fini di cui all'art.1 il Regolamento detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) qualità ed igiene dell'ambiente urbano;
 - b) tutela della sicurezza e salute pubblica;
 - c) tutela della quiete pubblica e privata;
 - d) altre disposizioni particolari.

ARTICOLO 3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano, ed in particolare:
 - a. il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in assenza di chiara indicazione al pubblico del limite della proprietà privata;
 - b. i parchi, i giardini pubblici ed il verde pubblico in genere;
 - c. le acque interne;
 - d. i monumenti e le fontane monumentali;

- e. le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - f. gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
 3. Per utilizzo di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

ARTICOLO 4 - CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

1. Quando, a norma di Regolamento, sia necessario conseguire una concessione ovvero un'autorizzazione, questa deve essere richiesta in conformità con le vigenti leggi sul bollo ed indirizzata all'Area competente, tramite il Protocollo Generale del Comune, secondo le modalità di volta in volta previste.
2. L'istanza deve essere corredata dalla documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione dovrà avvenire con provvedimento motivato del Dirigente responsabile e in forma scritta secondo le vigenti disposizioni normative.
4. Gli uffici competenti rilasciano le concessioni o le autorizzazioni nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa di riferimento.
5. L'organo competente al rilascio può sospendere o revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni od autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale ovvero quando siano venuti meno i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per il loro rilascio.
6. In ogni caso l'uso difforme dalle condizioni che ne subordinano il rilascio, ovvero dalle disposizioni o prescrizioni impartite con autorizzazione o concessione, comporta anche l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dal Regolamento e l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
7. I titoli richiamati dal presente Regolamento dovranno essere esibiti agli agenti preposti al controllo, che ne facciano richiesta. I titoli non esibiti immediatamente agli agenti preposti al controllo dovranno essere portati in visione entro sette giorni presso il Comando o presso altra struttura territoriale dell'organo di Polizia che ha effettuato il controllo.
8. Fatta salva l'applicazione delle norme stabilite in merito da altre disposizioni di settore, l'accertata assenza del titolo, perché mai conseguito, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria conseguente e della sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione, del ripristino a sue spese dei luoghi secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
9. In caso di sottrazione, distruzione, furto, o smarrimento, potrà essere richiesta, anche via PEC, copia o duplicato all'ufficio competente, previa dichiarazione, redatta nelle forme previste dalla normativa vigente, dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

TITOLO II – QUALITA' ED IGIENE DELL'AMBIENTE **URBANO**

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE – IGIENE – AMBIENTE URBANO

ARTICOLO 5 - LUMINARIE, ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI

1. E' soggetta a preventiva autorizzazione del Comune, previa richiesta scritta, la collocazione di luminarie, addobbi e festoni lungo le strade cittadine o piazze nonché sulle facciate degli edifici, sempre che non si tratti di elementi decorativi temporanei, in occasione di festività nazionali o locali o collocati in occasione di feste di carattere privato, purché privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti i pali di sostegno dell'illuminazione pubblica dopo preventiva autorizzazione del gestore, i manufatti comunali dopo preventivo nulla osta dell'Amministrazione, le colonne dei portici, o altro supporto idoneo, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. L'allestimento sulle facciate degli edifici e dei palazzi è consentito a condizione che non si creino situazione di precarietà e con responsabilità a carico di chi ha curato l'installazione. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici e dei palazzi. Fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale, è in ogni caso vietato collocare luminarie, addobbi e festoni senza fini pubblicitari su beni soggetti a vincoli di carattere storico, paesaggistico, ambientale, così come definiti e tutelati dal D.LGS 42/2004 e dalla normativa urbanistico-edilizia vigente.
3. Le spese per la collocazione e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti titolari dell'autorizzazione.
4. In ogni caso i festoni, le luminarie ed altri addobbi natalizi non dovranno essere collocati prima del 15 ottobre e dovranno venir rimossi entro il 15 febbraio dell'anno seguente.
5. In caso di altre festività gli addobbi devono essere rimossi entro una settimana dalla fine della festività.

ARTICOLO 6 - DIVIETO DI ABBANDONO E DIVIETO DI AGGANCIO DEI VELOCIPEDI A MANUFATTI STRADALI

1. Ai fini di tutelare la fruibilità dello spazio urbano, è vietato lasciare in sosta sulle aree pubbliche o destinate all'uso pubblico velocipedi ed acceleratori di andatura, che, per il loro stato in mancanza di uno o più elementi atti alla circolazione si possano ritenere abbandonati.
2. Si considera abbandono il deposito ininterrotto dei velocipedi e degli acceleratori di andatura sulle aree di cui al comma 1 per più di 60 giorni, decorrenti dall'accertamento effettuato dagli operatori di Polizia Locale o da altro personale incaricato. Trascorso tale

termine consegue la rimozione del mezzo da parte dell'Amministrazione comunale o di altro personale incaricato.

3. E' vietato agganciare velocipedi e acceleratori di andatura a monumenti e loro barriere di protezione, ai semafori, colonne e altri manufatti prospicienti gli immobili di rilevante valore architettonico. In ogni caso la loro sosta o fermata non deve arrecare intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e veicolare, limitare gli accessi alle entrate dei negozi, case, passi carrai e la fruizione del marciapiede. Nei casi sopra citati e nel caso in cui la collocazione pregiudichi il decoro urbano, costituisca potenziale pericolo per la pubblica circolazione o possa arrecare danno a beni pubblici o di uso pubblico, anche limitandone l'uso, il velocipede o l'acceleratore di andatura potrà essere rimosso coattivamente, anche mediante apertura dei sistemi di fissaggio, per essere successivamente restituito all'avente diritto, previo pagamento delle spese di rimozione e deposito.
4. Qualora lo stato dei veicoli sia tale da poterli assimilare a veri e propri rifiuti, questi saranno conferiti all'Ente affidatario del Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani e gestiti secondo la normativa vigente.
5. Negli altri casi, e qualora siano ancora idonei alla circolazione, i veicoli di cui sopra saranno custoditi a cura dell'Ufficio cui appartiene l'agente accertatore, ove resteranno depositati per il tempo e secondo le modalità previste dal Codice Civile, anche ai fini della restituzione al legittimo proprietario del mezzo.
6. I mezzi non ritirati entro tale periodo potranno essere ceduti a terzi o alienati secondo la normativa vigente.

ARTICOLO 7 - BAGARINAGGIO

1. Su tutto il territorio comunale è vietata la vendita di biglietti e di titoli di accesso al di fuori delle biglietterie fisse o mobili, delle agenzie e degli enti autorizzati nonché degli enti o soggetti organizzatori, anche a mezzo di soggetti terzi da loro indicati.
2. All'accertamento della violazione consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del sequestro finalizzato alla confisca, ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/81, dei titoli ancora eventualmente posseduti dal venditore e del denaro costituente il provento della vendita.

ARTICOLO 8 - DISPOSIZIONI SULLA BALNEAZIONE

1. In tutti i luoghi di balneazione rientranti nella circoscrizione territoriale del Comune di Trieste si applicano le norme stabilite dal Codice di Navigazione, dalla normativa regionale, dalle ordinanze della Capitaneria di Porto e dell'Amministrazione comunale.
2. In tutti i luoghi di balneazione rientranti nella circoscrizione territoriale del Comune di Trieste non si applicano i divieti previsti dall'art. 9, comma 1, lettera o).

ARTICOLO 9 - COMPORTAMENTI VIETATI

1. A salvaguardia e tutela degli spazi ed aree pubbliche ricadenti nel territorio del Comune è vietato:

- a) nelle fontane introdursi ed introdurre sostanze liquide imbrattanti, abbeverare ed introdurre animali, utilizzare o prelevare l'acqua, bagnarsi, estrarre o comunque raccogliere le monete o altri oggetti di valore gettati dai proprietari, in omaggio a tradizioni e consuetudini locali, in quanto tali oggetti devono intendersi acquisiti dal Comune con effetto immediato per essere destinati ad opere di beneficenza;
- b) nelle fontanelle ingombrare ed ostruire in qualsiasi modo le bocchette, lavare i veicoli, abbeverare direttamente gli animali senza idoneo contenitore, prelevare l'acqua se non per scopi strettamente connessi al consumo personale, effettuare allacciamenti, effettuare la pulizia personale o quella di animali, lasciar scorrere l'acqua senza motivo;
- c) salvo quanto stabilito dal Codice della Strada e dalla normativa in materia di strutture ricettive all'aperto, in tutto il territorio comunale, effettuare qualsiasi specie di campeggio con caravan, autocaravan o accampamento in genere, fuori dalle aree appositamente attrezzate, ovvero eventualmente predisposte;
- d) arrampicarsi su monumenti, arredi ed altri beni pubblici, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- e) arrampicarsi su pali, segnaletica, cancelli ed inferriate;
- f) collocare lungo le strade, sui ponti, sulle facciate degli edifici, sui pali di sostegno, sulle strutture pubbliche o su altri elementi di arredo urbano messaggi di qualsiasi genere riportati su lenzuola, cartelloni, striscioni, oggetti di ricordo ed agganciare alle strutture citate lucchetti con catene. E' ammessa la deroga con atto motivato adottato dal Sindaco. E' consentita la breve esposizione di messaggi nel giorno di particolari festeggiamenti (ad es. matrimoni e lauree), in conformità alle prescrizioni del codice della strada, purché gli stessi non siano causa di danneggiamento dei supporti, siano tolti nella medesima giornata dopo il termine dell'evento e non abbiano contenuti contrari alla moralità, al buon costume o alla pubblica decenza. Si applica la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi. In caso di mancata individuazione del responsabile si procede alla rimozione e distruzione o all'acquisizione delle cose utilizzate per commettere la violazione;
- g) praticare giochi sulle aree pubbliche o di uso pubblico o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici, quando possano arrecare intralcio o disturbo ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
- h) bestemmiare e proferire turpiloquio nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico, poiché considerati atti contrari alla moralità, al buon costume e alla pubblica decenza;
- i) non segnalare al pubblico in modo facilmente visibile gli oggetti tinti o verniciati di fresco;
- l) danneggiare o modificare le attrezzature o gli impianti posti sull'area pubblica o sotto di essa installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti nel rispetto delle norme in proposito dettate. In caso di danneggiamento le spese per il ripristino dello stato dei luoghi saranno a carico del trasgressore;
- m) rimuovere, manomettere sedili, panchine, attrezzi per gioco, barriere, elementi d'arredo urbano, manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità. L'addebito

- delle spese in caso di danneggiamento ed il ripristino dello stato dei luoghi saranno a carico del trasgressore;
- n) manomettere il suolo o imbrattare in qualsiasi modo gli edifici e i manufatti pubblici. L'addebito delle spese in caso di danneggiamento ed il ripristino dello stato dei luoghi saranno a carico esclusivo del trasgressore;
 - o) sdraiarsi a terra o bivaccare nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, nei pressi degli edifici di valore storico e monumentale e sui relativi accessi, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi, occupare impropriamente le panchine impedendone ad altri il normale utilizzo;
 - p) porre in essere comportamenti in luogo pubblico o in vista di esso ed ostentare al pubblico oggetti, nudità, piaghe e ferite, contrari al pubblico decoro o all'igiene;
 - q) su tutto il territorio comunale l'accattonaggio molesto intendendosi come tale la richiesta di elemosina fatta con modalità insistenti o petulanti o minacciose o tale da creare intralcio o pericolo alla circolazione veicolare o pedonale. E' in ogni caso vietato l'accattonaggio: alle intersezioni stradali; nelle aree adibite a parcheggio; nelle aree prospicienti gli edifici monumentali e di valore architettonico, la stazione ferroviaria, le scuole, gli ospedali, le case di cura, i distretti sanitari e comunque le strutture sociosanitarie e sanitarie; all'interno, davanti e in prossimità dei cimiteri; sul lungomare; all'interno e nei pressi delle aree destinate a mercato; effettuato in modo tale da interferire con le attività commerciali, con le attività dei pubblici esercizi e di altri luoghi di pubblico servizio. Salvo che il fatto non costituisca reato, è in ogni caso vietata la richiesta di elemosina con minori o animali o ostentando menomazioni fisiche. Le violazioni comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca amministrativa del denaro che costituisce il prodotto o il profitto della violazione, come disposto dall'art. 20 della Legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della stessa Legge;
 - r) ostacolare il parcheggio dei veicoli, indirizzare gli stessi negli stalli di sosta pubblici o privati aperti al pubblico in assenza di adeguato titolo. E' vietato indirizzare i veicoli negli stalli, richiedendo una ricompensa in denaro o comunque proponendo l'acquisto di merce anche di scarso valore, collanine, braccialetti, libretti, finalizzata direttamente o indirettamente all'ottenimento di un importo di denaro. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca amministrativa della merce offerta, come disposto dall'art. 20 della Legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della stessa Legge;
 - s) lanciare sassi, bombe d'acqua o altri materiali o spruzzare schiumogeni, atti a imbrattare, molestare o arrecare danno alle persone e alle cose. E' consentito l'uso di coriandoli e stelle filanti, anche spray, durante il periodo carnevalesco e in occasione di Halloween;
 - t) in tutto il territorio comunale la fermata dei veicoli finalizzata a contrattare ovvero a concordare prestazioni sessuali effettuate da chi esercita l'attività di prostituzione su strada;
 - u) stazionare e intrattenersi in luoghi pubblici o aperti al pubblico con chi esercita l'attività di meretricio, limitando la libera fruibilità degli spazi pubblici;

- v) in tutti i giardini pubblici fumare e consumare bevande alcoliche, fatta eccezione per gli esercizi pubblici con relativi plateatici regolarmente autorizzati;
- z) esercitare e praticare sulla pubblica via attività di raccolta di somme di denaro a fronte della prestazione di pulitura dei vetri dei veicoli.

SEZIONE II – DECORO PUBBLICO E MANUTENZIONE DELLE ABITAZIONI

ARTICOLO 10 - MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

- I. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Edilizio vigente, i proprietari degli edifici, gli affittuari o coloro che sono detentori di un immobile devono provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento delle grondaie e dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici, dispersione o gocciolamento sul suolo pubblico.

ARTICOLO 11 - RIPULITURA TERRENI INCOLTI E CESPUGLIATI

- I. A tutela dell'incolumità pubblica, al fine di ridurre il rischio di incendi e per impedire la proliferazione di ratti, rettili ed insetti, tutti i proprietari, gli affittuari e chiunque è detentore di terreni incolti o cespugliati, posti all'interno e a margine di zone urbanizzate, devono mantenere dette aree sgombrere da vegetazione spontanea, fatte salve le piante d'alto fusto o specie cespugliate protette, come individuate dal vigente Regolamento comunale sul Verde. In caso di inosservanza, nel verbale di accertamento della violazione verrà emesso l'invito a provvedere al ripristino dei luoghi entro 15 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione.

ARTICOLO 12 - COMPORTAMENTI VIETATI

- I. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana è vietato:
 - a) utilizzare cortili interni, balconi o terrazzi come luogo di deposito di detriti, rifiuti o altri materiali, che creino disagi e inconvenienti igienici, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - b) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture verso la pubblica via o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, vasi di fiori, fioriere, ombrelloni da sole o altra cosa mobile, che non sia convenientemente assicurata contro ogni pericolo di caduta. Le finestre, vetrate e imposte devono essere assicurate in modo da evitare che agenti atmosferici causino caduta di vetri o delle imposte stesse;
 - c) procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni o procedere alla pulizia di balconi e terrazzi procurando stillicidio sulle parti sottostanti del fabbricato, con conseguenti danni a cose o persone;

- d) scuotere, stendere o spolverare panni, tappeti, tovaglie fuori dalle finestre, balconi, recinzioni o manufatti che si affaccino su pubblica via o su area soggetta a pubblico passaggio;
- e) manomettere o imbrattare in qualsiasi modo edifici, manufatti privati e civili abitazioni. E' prevista la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi;
- f) tenere le ringhiere e le recinzioni di aree private in pessimo stato di manutenzione;
- g) al fine di prevenire la proliferazione delle zanzare e in particolare della cosiddetta zanzara tigre (*Aedes Albopictus*) abbandonare dal 1° marzo fino al 30 novembre negli spazi aperti pubblici e privati - compresi terrazzi, balconi e lastrici solari - oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensione, nei quali possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi pneumatici, bottiglie, bidoni, lattine, barattoli, vasi, evitando qualsiasi formazione di acqua stagnante. I proprietari o coloro che hanno l'uso effettivo degli spazi aperti pubblici o privati devono procedere allo svuotamento dell'acqua in essi contenuta, ovvero procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta; i proprietari devono provvedere alla periodica pulizia e disinfestazione di tombini, chiusini e pozzetti di raccolta di acque meteoriche delle grondaie;
- h) fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni causando danno o pericolo. E' prevista la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi entro 15 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione;
- i) fatta salva la disciplina specifica di cui al successivo art. 17 relativa alle derrate e generi alimentari e fatte salve le regolari concessioni di occupazione di suolo pubblico, esporre in qualsiasi modo ogni genere di merce, beni e prodotti al di fuori dei negozi e locali commerciali affacciati sulla pubblica via.

ARTICOLO 13 - INSEGNE DI ESERCIZIO E TARGHE

- 1) I proprietari, gli affittuari o i detentori di immobili sui quali sono apposte insegne di esercizio, targhe professionali e attrezzature analoghe sono responsabili della conservazione e pulizia delle stesse. Per ragioni di pubblica sicurezza i proprietari di esercizi commerciali, di pubblici esercizi, di magazzini, di locali d'affari e di negozi devono applicare in un posto facilmente visibile una targhetta metallica con l'indicazione del recapito del detentore delle chiavi dell'esercizio.
- 2) Nell'atrio degli stabili deve essere affisso, quando previsto, il nominativo, l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'Amministratore, al fine di permetterne una rapida reperibilità in caso di necessità urgenti.

TITOLO III – TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE **PUBBLICA**

ARTICOLO 14 - SICUREZZA DEGLI EDIFICI PRIVATI - EDILIZIA RESIDENZIALE

1. E' vietato dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari che pregiudichino la salubrità dei locali medesimi, la sicurezza e salute degli abitanti o il decoro dell'edificio. Il Sindaco può ordinare a mezzo di specifica ordinanza lo sgombero dei locali o parte di essi. Analogamente si procede per i locali abusivamente adibiti a dimora non essendo destinati a tale uso.
2. I proprietari o i possessori a qualsiasi titolo di edifici disabitati, in stato di abbandono o comunque inutilizzati, devono porre in atto le misure necessarie ad impedire ogni forma di invasione od occupazione da parte di terzi, provvedendo ad assicurare l'integrità delle recinzioni, la chiusura dei varchi e dei cancelli, degli accessi all'edificio attraverso porte o finestre, eventualmente tamponando i fori con murature o installando inferriate o altri idonei presidi stabili, nel rispetto della vigente normativa in materia edilizio-paesaggistica.
3. Le unità immobiliari adibite a civile abitazione devono essere mantenute in condizioni tali da evitare inconvenienti igienico-sanitari ed ambientali nocivi alla salute pubblica.

ARTICOLO 15 - FUOCHI

1. Con le modalità previste dal Testo Unico Ambientale (D. Lgs. 152/06 e succ. mod.) nelle zone agricole e nelle frazioni del territorio comunale è consentito l'abbruciamento di materiale agricolo e forestale, derivante da sfalci, potature o ripuliture in piccoli cumuli.
2. Il responsabile delle operazioni di abbruciamento dovrà osservare le seguenti prescrizioni:
 - a) il fuoco dovrà essere costantemente sorvegliato dalla persona responsabile, presente sul posto, che dovrà essere dotata di mezzi idonei al controllo e allo spegnimento del fuoco;
 - b) per l'accensione del fuoco non dovranno essere usati liquidi infiammabili o combustibili di alcun genere;
 - c) le dimensioni del fuoco dovranno essere le più piccole possibili ed in ogni caso dovranno essere limitate sia l'altezza delle fiamme che la produzione del fumo;
 - d) in prossimità del fuoco dovrà trovarsi una riserva d'acqua adeguata per spegnere le fiamme in caso di necessità;
 - e) il fuoco potrà essere acceso solo in assenza di vento e durante le ore diurne di luce;
 - f) l'area circostante il fuoco dovrà essere pulita e sgombera da materiale combustibile, ad eccezione del materiale che deve essere bruciato, in modo da evitare un'eventuale estensione, anche accidentale, delle fiamme;
 - g) dovrà essere osservata una distanza di sicurezza di almeno 50 metri dalle abitazioni, siepi, boschi, depositi di sostanze infiammabili o combustibili e da qualsiasi altro elemento pericoloso;
 - h) al completamento della bruciatura le ceneri e le braci dovranno essere completamente

spente;

- i) i prodotti della combustione, ed in particolare i fumi, non dovranno interferire e creare problemi a terzi, né creare pericolo per la sicurezza della circolazione stradale o ferroviaria;
 - l) in ogni caso le operazioni di cui sopra dovranno essere condotte adottando ogni cautela utile a difesa della proprietà altrui;
 - m) l'abbruciamento potrà riguardare esclusivamente paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, che non sia considerato rifiuto tale da dover essere smaltito diversamente secondo la normativa vigente.
 - n) prima di ogni singola accensione dovrà essere data comunicazione telefonica di inizio, probabile durata e fine delle operazioni di abbruciamento al Comando dei Vigili del Fuoco, al Centro Operativo della Protezione Civile Regionale (numero verde) e, in caso di accensioni in aree agricole confinanti con aree boscate, anche alla Stazione Forestale di competenza per il territorio.
3. Nei periodi di massima pericolosità per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata ad esclusione delle aree non soggette al divieto.
 4. Per eseguire operazioni di abbruciamento nelle zone boschive e nelle zone assoggettate alla L.R. 8/77, devono essere rispettati gli adempimenti previsti nel Piano regolatore di difesa del patrimonio forestale dagli incendi.
 5. Fatte salve eventuali comunicazioni alla Questura, possono effettuarsi previa comunicazione al Comando dei Vigili del Fuoco ed all'Amministrazione comunale, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, i c.d. fuochi e falò tradizionali a condizione che assieme al materiale legnoso e vegetale da bruciare non siano riportati materiali inquinanti o altri materiali, che non siano da considerare rifiuti tali da dover essere smaltiti diversamente secondo la normativa vigente, nel qual caso si configurerebbe un'ipotesi di smaltimento illecito di rifiuti sanzionabile ai sensi di legge.

ARTICOLO 16 - EMISSIONI DI FUMO, POLVERI O VAPORI

1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico, dal C.P. e da quanto previsto dall'articolo precedente, coloro che per motivo della loro attività, debbano compiere operazioni che possono sollevare polvere, limature, fuliggine o provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente.

ARTICOLO 17 – ESPOSIZIONI DI MERCI ALL'ESTERNO DEI NEGOZI

1. L'esposizione di frutta e verdura destinate all'alimentazione è ammessa soltanto per quei prodotti da consumarsi previa cottura, lavaggio, sbucciamento o sgusciamento. Le merci di cui sopra devono comunque essere tenute in contenitori idonei ad un'altezza minima di 50 centimetri dal suolo.
2. Detta esposizione è soggetta ad autorizzazione o concessione comunale con l'osservanza di quanto stabilito dalle norme sanitarie, di igiene e di occupazione di suolo pubblico.

ARTICOLO 18 - COMPORAMENTI VIETATI

I. Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni è vietato:

- a) effettuare accensioni pericolose, anche con energia elettrica, accendere polveri e liquidi infiammabili o gettare oggetti accesi in qualsiasi luogo pubblico o privato non adibito allo scopo o non autorizzato;
- b) l'uso di bracieri, griglie e barbecue su aree pubbliche o aperte al pubblico, fatte salve quelle appositamente attrezzate;
- c) usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò appositamente destinati e autorizzati;
- d) il deposito incontrollato sul suolo pubblico o aperto al pubblico di recipienti, serbatoi, cisterne o bombole vuote ovvero contenenti sostanze infiammabili o esplosivi o loro residui;
- e) lasciare incustoditi veicoli contenenti quanto indicato nella lettera precedente nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone, salvo quanto previsto dalla normativa ADR e dagli specifici regolamenti in materia;
- f) accendere e far scoppiare mortaretti, petardi ed altro materiale pirotecnico in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ovvero anche privati, ove ciò possa determinare pericolo o disturbo al riposo e alla quiete delle persone, nonché possa costituire fonte di stress o pericolo per gli animali, salvo che il fatto costituisca reato, ovvero sia punito da specifiche norme in materia. E' ammessa la deroga con atto motivato adottato dal Sindaco.

TITOLO IV – TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

ARTICOLO 19 - DISPOSIZIONI GENERALI – LIMITI DI EMISSIONE SONORA

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 659 C.P., si rinvia in particolare alle disposizioni dettate dalla L. 447/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e succ. mod., dal D.P.C.M. 1.3.1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno”, dalla L.R. di attuazione 18.6.2007, n. 16 “Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico”, dal D.P.C.M. 215/1999 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”, dal D.P.C.M. 14.11.1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” e dalla normativa correlata.
2. Fermo restando quanto previsto dalle norme di cui al comma 1 per quanto riguarda le emissioni sonore, a miglior tutela della pubblica quiete devono essere rispettate le disposizioni contenute negli articoli del presente titolo, se non incompatibili con le norme di rango superiore.

ARTICOLO 20 - ESERCIZIO DI MESTIERI ED ARTI

1. Chi esercita un'arte o mestiere, ovvero esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo al vicinato.
2. Chiunque voglia eseguire lavori, che comportano l'impiego di strumenti, macchinari ed impianti edili rumorosi deve ottenere la prevista autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.P.C.M. 1.3.1991.
3. E' vietato l'utilizzo di strumenti, macchinari ed impianti edili rumorosi, che siano causa di disturbo, nelle ore e nelle giornate non previste dall'autorizzazione di cui al comma precedente.

ARTICOLO 21 - RUMORI NEI CONDOMINI E NELLE ABITAZIONI PRIVATE

1. Nei condomini e nelle abitazioni private è vietato far funzionare apparecchiature e svolgere attività che siano fonte di molestie e disturbo verso altre abitazioni o verso l'esterno, nonché comportamenti non consoni al rispetto ed alla tutela della garanzia di una buona convivenza civile e della vivibilità.
2. Gli apparecchi radiofonici, televisivi, gli strumenti elettronici, gli strumenti musicali o altri mezzi di diffusione sonora, devono essere utilizzati contenendo il volume delle emissioni sonore e adottando tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini.
3. Non è consentito l'uso di strumenti musicali tutti i giorni tra le ore 13.00 e le ore 15.00 e tra le ore 22.00 e le ore 09.00, qualora ciò possa provocare disturbo ai vicini.
4. Per l'esecuzione di lavori di edilizia, manutenzione e ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati e situati in fabbricati di civile abitazione, fatte salve le limitazioni imposte

dall'autorizzazione per attività rumorose temporanee, debbono comunque essere adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo. Sono in ogni caso vietati lavori di edilizia, manutenzione e ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati e situati in fabbricati di civile abitazione, fatte salve le limitazioni imposte dall'autorizzazione per attività rumorose, dalle ore 22.00 alle ore 8.00, ovvero dalle ore 22.00 alle ore 9.00 nelle giornate festive.

5. Gli allarmi degli antifurto, anche quando accidentalmente attivati per malfunzionamenti, guasti o errori, devono essere tarati con una durata massima del richiamo acustico udibile dall'esterno fissata in 30 secondi continuativi, e, in ogni caso, una durata complessiva, anche se intervallata da pause, non superiore a 10 minuti complessivi. I proprietari o detentori degli antifurto devono provvedere affinché gli impianti malfunzionanti o guasti possano all'occorrenza essere disattivati da persone di fiducia nel caso di loro prolungata assenza.
6. E' concesso il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento per adeguare le apparecchiature antifurto alle prescrizioni dettate dal capoverso precedente.

ARTICOLO 22 - ATTIVITA' DI MOVIMENTAZIONE MERCI

1. Dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, nelle vicinanze delle abitazioni, le attività commerciali di trasporto e movimentazione delle merci devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non arrecare disturbo al riposo e turbare la quiete pubblica.

TITOLO V – VIGILANZA E SANZIONI

SEZIONE I – VIGILANZA

ARTICOLO 23 - VIGILANZA

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, alle altre Forze di Polizia, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di enti ed aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari dell'A.S.U.I. di Trieste e dell'A.R.P.A. e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con l'Amministrazione comunale, a personale di altri enti preposti alla vigilanza.
2. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi o ad Organi di Polizia, nonché gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria secondo quanto disposto dall'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

SEZIONE II – SANZIONI E PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

ARTICOLO 24 - SANZIONI

- I. Nel rispetto di quanto indicato dal successivo art. 25, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie nell'ambito dei limiti edittali minimo e massimo qui di seguito specificati:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI					
NORMA			Minimo edittale	Massimo edittale	Pagamento in misura ridotta
Art.	Comma lett.	Violazione			
4	7	Mancata esibizione dell'autorizzazione o della concessione agli organi di Polizia preposti all'atto del controllo. Mancata esibizione dell'autorizzazione o della concessione entro il termine previsto	25	150	50
4	8	Assenza dell'autorizzazione o della concessione perché mai conseguita	250	1500	500
TITOLO II – QUALITA' ED IGIENE DELL'AMBIENTE URBANO					
SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - IGIENE - AMBIENTE URBANO					
NORMA			Minimo edittale	Massimo edittale	Pagamento in misura ridotta
Art.	Comma lett.	Violazione			
5	2	Utilizzare negli allestimenti pali di sostegno dell'illuminazione pubblica senza la preventiva autorizzazione del gestore o manufatti comunali senza il preventivo nulla osta dell'Amministrazione. Divieto di collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle	50	300	100

		facciate degli edifici e dei palazzi			
5	2	Divieto di collocare luminarie, addobbi e festoni senza fini pubblicitari su beni soggetti a vincolo storico, paesaggistico, ambientale	250	1.500	500
5	4 - 5	Collocazione dei festoni, luminarie ed altri addobbi natalizi prima del 15 ottobre. Omessa rimozione degli stessi entro il 15 febbraio dell'anno seguente. In caso di altre festività, omessa rimozione degli addobbi entro una settimana dalla fine della festività	75	450	150
6	1	Divieto di lasciare in sosta sulle aree pubbliche o destinate all'uso pubblico velocipedi ed acceleratori di andatura che si possano ritenere abbandonati	50	300	100
	3	Divieto di aggancio dei velocipedi e degli acceleratori di andatura a monumenti e loro barriere di protezione, ai semafori, colonne e altri manufatti prospicienti gli immobili di rilevante valore architettonico. Mediante loro sosta o fermata, arrecare intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e veicolare, limitare gli accessi alle entrate dei negozi, case, passi carrai e la fruizione del marciapiede	50	300	100
7	1	Divieto di vendita di biglietti e di titoli di accesso al di fuori delle biglietterie fisse o mobili, delle agenzie e degli enti autorizzati nonché degli enti o soggetti organizzatori anche a mezzo di soggetti terzi da loro indicati	500	3.000	1.000
9	1 a)	Divieto di introdursi ed introdurre nelle fontane sostanze liquide imbrattanti, abbeverare ed introdurre animali, utilizzare o prelevare l'acqua, bagnarsi, estrarre o comunque raccogliere le monete o altri oggetti di valore gettati dai proprietari in omaggio a tradizioni e consuetudini locali	100	600	200
	1 b)	Nelle fontanelle divieto di ingombrare ed ostruire in qualsiasi modo le bocchette, lavare i veicoli, abbeverare direttamente gli animali senza idoneo contenitore, prelevare l'acqua se non per scopi strettamente connessi al consumo personale, effettuare allacciamenti, la pulizia personale o quella di animali e lasciar scorrere l'acqua senza motivo	100	600	200
	1 c)	Divieto in tutto il territorio comunale di campeggiare con caravan, autocaravan, o accamparsi fuori dalle aree appositamente attrezzate o predisposte	100	600	200
	1 d)	Divieto di arrampicarsi su monumenti, arredi, ed altri beni pubblici, nonché legarsi od incatenarsi ad essi	250	1.500	500
	1 e)	Divieto di arrampicarsi su pali, segnaletica, cancelli ed inferriate	75	450	150

	l f)	Divieto di collocare lungo le strade, sui ponti, sulle facciate degli edifici, sui pali di sostegno, sulle strutture pubbliche o su altri elementi di arredo urbano, messaggi di qualsiasi genere riportati su lenzuola, cartelloni, striscioni, oggetti di ricordo ed agganciare alle strutture citate lucchetti con catene; esporre messaggi nel giorno di particolari festeggiamenti con contenuto contrario alla moralità, al buon costume o alla pubblica decenza; non togliere tali messaggi nella medesima giornata dopo il termine dell'evento; danneggiare i supporti	25	150	50
	l g)	Divieto di praticare giochi sulle aree pubbliche o di uso pubblico o aperte al pubblico transito, compresi marciapiedi e portici, quando possano arrecare intralcio, disturbo o pericolo per sé o per gli altri o possano procurare danni	25	150	50
	l h)	Divieto di bestemmiare e proferire turpiloquio nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico	51	309	102
	l i)	Divieto di non segnalare al pubblico gli oggetti tinti o verniciati di fresco	50	300	100
	l l)	Divieto di danneggiare o modificare le attrezzature o gli impianti posti sull'area pubblica o di uso pubblico o sotto di essa installati	1.500	9.000	3.000
	l m)	Divieto di rimuovere, manomettere sedili, panchine, attrezzi per gioco, barriere, elementi d'arredo urbano, manufatti destinati a pubblici servizi o pubblica utilità	1.500	9.000	3.000
	l n)	Divieto di manomettere il suolo o imbrattare in qualsiasi modo gli edifici e manufatti pubblici	1.500	9.000	3.000
	l o)	Divieto di sdraiarsi a terra o bivaccare nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, nei pressi degli edifici di valore storico e monumentale e sui relativi accessi, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi, occupare impropriamente le panchine impedendone ad altri il normale utilizzo	50	300	100
	l p)	Divieto di porre in essere comportamenti in luogo pubblico o in vista di esso ed ostentare al pubblico oggetti, nudità, piaghe e ferite, contrari al pubblico decoro o all'igiene	150	900	300
	l q)	Divieto di accattonaggio molesto. Divieto di accattonaggio alle intersezioni stradali o nelle aree adibite a parcheggio o nelle aree prospicienti gli edifici monumentali e di valore architettonico, la stazione ferroviaria, le scuole, l'ospedale, le case di cura, il distretto sanitario e comunque le strutture sociosanitarie e sanitarie o all'interno, davanti e in prossimità dei cimiteri, sul lungomare, o all'interno e nei pressi delle aree destinate a mercato o effettuato in modo tale da interferire con le attività commerciali, con le attività dei pubblici esercizi e di altri luoghi di pubblico servizio. Divieto di chiedere l'elemosina con minori o animali o ostentando menomazioni fisiche	25	150	50

	l r)	Divieto di ostacolare il parcheggio dei veicoli, indirizzare gli stessi negli stalli di sosta pubblici o privati aperti al pubblico, in assenza di adeguato titolo. Divieto di indirizzare i veicoli negli stalli richiedendo una ricompensa in denaro o comunque proponendo l'acquisto di merce di scarso valore, collanine, braccialetti, libretti, finalizzata direttamente o indirettamente all'ottenimento di un importo di denaro	25	150	50
	l s)	Divieto di lanciare sassi, bombe d'acqua o altri materiali o spruzzare schiumogeni, atti a imbrattare, molestare o arrecare danno alle persone e alle cose	300	1.800	600
	l t)	Divieto in tutto il territorio comunale di fermata dei veicoli finalizzata a contrattare ovvero a concordare prestazioni sessuali effettuate da chi esercita l'attività di prostituzione su strada	250	1.500	500
	l u)	Divieto di stazionare e intrattenersi in luoghi pubblici o aperti al pubblico con chi esercita l'attività di meretricio, limitando la libera fruibilità degli spazi pubblici	250	1.500	500
	l v)	Divieto di fumare o consumare bevande alcoliche in tutti i giardini pubblici, fatta eccezione per gli esercizi pubblici con relativi plateatici regolarmente autorizzati	50	300	100
	l z)	Divieto di esercitare e praticare sulla pubblica via attività di raccolta di somme di denaro a fronte della prestazione di pulitura dei vetri dei veicoli	25	150	50
SEZIONE II – DECORO PUBBLICO E MANUTENZIONE DELLE ABITAZIONI					
10	l	Omessa manutenzione delle grondaie e dei tubi di scarico delle acque degli edifici al fine di evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici, dispersione o gocciolamento sul suolo pubblico	250	1.500	500
11	l	Omesso sgombero da vegetazione spontanea di terreni incolti o cespugliati posti all'interno o a margine di zone urbanizzate da parte di proprietari, affittuari o detentori di dette aree	250	1.500	500
12	l a)	Divieto di utilizzo di cortili interni, balconi e terrazzi come luogo di deposito di detriti, rifiuti o altri materiali che creino disagi e inconvenienti igienici	250	1.500	500
	l b)	Divieto di collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualsiasi sporto, o nei vani delle aperture verso la pubblica via o aperta al pubblico o verso cortili, vasi di fiori, fioriere, ombrelloni da sole o altra cosa mobile, che non sia convenientemente assicurata contro ogni pericolo di caduta. Inosservanza di assicurare le finestre, vetrate ed imposte in modo da evitare che agenti atmosferici causino caduta di vetri o delle imposte stesse	150	900	300

	l c)	Divieto di innaffiare vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni o di procedere alla pulizia di balconi e terrazzi procurando stillicidio sulle parti sottostanti del fabbricato	25	150	50
	l d)	Divieto di scuotere, stendere o spolverare panni, tappeti, tovaglie fuori dalle finestre, balconi, recinzioni o manufatti che si affaccino su pubblica via o su area soggetta a pubblico passaggio	25	150	50
	l e)	Divieto di manomettere o imbrattare edifici, manufatti privati e civili abitazioni	1.500	9.000	3.000
	l f)	Divieto di tenere le ringhiere e le recinzioni di aree private in pessimo stato di manutenzione	150	900	300
	l g)	Divieto di abbandonare dal 1° marzo fino al 30 novembre, al fine di prevenire la proliferazione delle zanzare e in particolare della cosiddetta zanzara tigre (<i>Aedes Albopictus</i>), negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi pneumatici, bottiglie, bidoni, lattine, barattoli, vasi, evitando qualsiasi formazione di acqua stagnante. Omesso svuotamento per i proprietari o per coloro che hanno l'uso effettivo degli spazi aperti pubblici o privati dell'acqua depositata nei contenitori sopra citati, ovvero omessa loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta. Omessa pulizia e disinfestazione di tombini, chiusini e pozzetti di raccolta di acque meteoriche delle grondaie	150	900	300
	l h)	Inosservanza dell'obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni causando danno o pericolo	75	450	150
	l i)	Divieto di esporre in qualsiasi modo ogni genere di merce, beni e prodotti al di fuori dei negozi e locali commerciali affacciati sulla pubblica via	25	150	50
13	l	Omessa pulizia e conservazione da parte dei proprietari, degli affittuari o dei detentori di immobili delle insegne d'esercizio e targhe professionali	25	150	50
	l	Omessa applicazione in un posto facilmente visibile da parte dei proprietari di esercizi commerciali, di pubblici esercizi, di magazzini, di locali d'affari e di negozi di una targhetta metallica con l'indicazione del recapito del detentore delle chiavi dell'esercizio	25	150	50
	2	Omessa affissione nell'atrio degli stabili, quando previsto, del nominativo, dell'indirizzo e del recapito telefonico dell'Amministratore	25	150	50

TITOLO III – TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE PUBBLICA

NORMA			Minimo edittale	Massimo edittale	Pagamento in misura ridotta
ART.	Comma lett.	Violazione			
14	1	Divieto di dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari che pregiudichino la salubrità dei locali medesimi, la sicurezza e salute degli abitanti o il decoro dell'edificio	1.000	6.000	2.000
	1	Divieto di dimorare in locali abusivamente adibiti a dimora non essendo destinati a tale uso	1.000	6.000	2.000
	2	Inosservanza da parte dei proprietari o dei possessori a qualsiasi titolo di edifici disabitati, in stato di abbandono o comunque inutilizzati, di porre in atto le misure necessarie ad impedire ogni forma di invasione od occupazione da parte di terzi	250	1.500	500
	3	Non mantenere le unità immobiliari adibite a civile abitazione, in condizioni tali da evitare inconvenienti igienico-sanitari ed ambientali nocivi alla salute pubblica	250	1.500	500
15	2	Inosservanza o mancato rispetto delle prescrizioni da parte del responsabile delle operazioni di abbruciamento	50	300	100
	5	Omessa comunicazione al Comando dei Vigili del Fuoco e all'Amministrazione Comunale dell'effettuazione di fuochi e falò tradizionali	50	300	100
16	1	Omessa adozione di cautele necessarie ad evitare inconvenienti che possano sollevare polvere, limature, fuliggine o provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti	500	3.000	1.000
17	1	Esporre frutta e verdura destinate all'alimentazione da consumarsi senza previa cottura, lavaggio, sbucciamento o sgusciamento. Esporre frutta e verdura destinate all'alimentazione non in contenitori idonei o ad un'altezza inferiore a 50 centimetri dal suolo	50	300	100
18	1 a)	Divieto di effettuare accensioni pericolose, anche con energia elettrica, di accendere polveri e liquidi infiammabili o di gettare oggetti accesi in qualsiasi luogo pubblico o privato non adibito allo scopo o non autorizzato;	500	3.000	1.000

	l b)	Divieto di usare bracieri, griglie e barbecue su aree pubbliche o aperte al pubblico non appositamente attrezzate	150	900	300
	l c)	Divieto di usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò appositamente destinati e autorizzati	750	4.500	1.500
	l d)	Divieto di depositare in maniera incontrollata, sul suolo pubblico o aperto al pubblico, recipienti, serbatoi, cisterne o bombole vuote ovvero contenenti sostanze infiammabili o esplodenti o loro residui	500	3.000	1.000
	l e)	Omessa custodia di veicoli contenenti quanto indicato nella lettera precedente nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone, salvo quanto previsto dalla normativa ADR e dagli specifici regolamenti in materia	500	3.000	1.000
	l f)	Divieto di accendere e far scoppiare mortaretti, petardi ed altro materiale pirotecnico in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ovvero anche privati, ove ciò possa determinare pericolo o disturbo al riposo e alla quiete delle persone, nonché possa costituire fonte di stress o pericolo per gli animali	150	900	300

TITOLO IV – TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

NORMA			Minimo edittale	Massimo edittale	Pagamento in misura ridotta
Art.	Comma lett.	Violazione			
20	1	Non usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo al vicinato da parte di chi esercita un'arte o mestiere, ovvero esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici	100	600	200
	3	Divieto di utilizzo di strumenti, macchinari ed impianti edili rumorosi, che siano causa di disturbo, nelle ore e nelle giornate non previste dall'autorizzazione	250	1.500	500
21	1	Divieto nei condomini e nelle abitazioni private di far funzionare apparecchiature e svolgere attività che siano fonte di molestie e disturbo verso altre abitazioni o verso l'esterno	100	600	200
	2	Divieto di utilizzare gli apparecchi radiofonici, televisivi, gli strumenti elettronici, gli strumenti musicali o altri mezzi di diffusione sonora, in modo da non contenere il volume delle emissioni sonore	100	600	200
	3	Divieto di utilizzare strumenti musicali tutti i giorni tra le ore 13.00 e le ore 15.00 e tra le ore 22.00 e le ore 09.00.	100	600	200

	4	Non adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo per l'esecuzione di lavori di edilizia, manutenzione e ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati e situati in fabbricati di civile abitazione; effettuare lavori di edilizia, manutenzione e ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati e situati in fabbricati di civile abitazione, fatte salve le limitazioni imposte dall'autorizzazione per attività rumorose, dalle ore 22.00 alle ore 8.00, ovvero dalle ore 22.00 alle ore 9.00 nelle giornate festive	100	600	200
	5	Non osservare le disposizioni impartite sugli allarmi degli antifurto e non provvedere a disattivare gli impianti di antifurto malfunzionanti o guasti	100	600	200
22	1	Arrecare disturbo al riposo e turbare la quiete pubblica dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, nell'effettuare attività commerciali di trasporto e movimentazione delle merci nelle vicinanze delle abitazioni	100	600	200

2. Per tutte le altre violazioni alle norme del presente Regolamento, non espressamente indicate, salvo l'applicazione di diverse disposizioni di Legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300 (p.m.r. € 100).

ARTICOLO 25 - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

1. Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, quando non riguardano leggi, regolamenti o disposizioni altrimenti sanzionate, sono punite, ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dall'art. 7 della L.R. 12.2.2003, n. 4, con una sanzione amministrativa per esse determinata, in via generale ed astratta, nel Regolamento stesso, che potrà essere adeguata alle mutate esigenze secondo quanto stabilito dalla L. 689/1981 con provvedimento dell'Organo comunale competente.
2. Il procedimento sanzionatorio e quello relativo all'opposizione trova regolamentazione specifica nella L. 689/81.
3. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività o un comportamento illecito o la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta espressa menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
4. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati nel verbale di accertamento.
5. Quando il trasgressore si rifiuti o non esegua l'obbligo imposto in applicazione e nei termini di cui al comma precedente, l'Amministrazione comunale emetterà formale ordinanza per il ripristino dei luoghi o delle condizioni igieniche ed il termine entro cui provvedere. Decorso inutilmente tale termine, si procederà ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale e si provvederà d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. L'Amministrazione provvederà d'ufficio all'esecuzione delle opere di ripristino quando l'intervento preveda una qualificazione tecnica e professionale specifica in conformità con la normativa vigente. Le spese sostenute per l'esecuzione sono sempre a carico del trasgressore.
6. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, qualora alla violazione di norme del presente Regolamento, o all'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione

o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, oltre a corrispondere la sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà.

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 26 - ABROGAZIONE DI NORME

1. Il Regolamento comunale di Polizia Urbana e successive modificazioni ed integrazioni, approvato dal Consiglio Comunale in data 25.3.1926 e dalla Giunta Provinciale Amministrativa in data 22.4.1926 è abrogato.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari e le ordinanze emanate dal Comune, che contrastino o risultino incompatibili con le norme in esso contenute.
3. Si intendono automaticamente abrogate le disposizioni del presente Regolamento incompatibili e contrastanti con le normative nazionali e regionali successivamente entrate in vigore.

ARTICOLO 27 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione e dopo la pubblicazione nei termini di legge.